



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE C.C. n. 8 del 12.02.1996

## REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DELLE AREE ALLE DITTE DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

\*\*\*\*\*

### Art. 1

Il presente regolamento, emanato ai sensi dell'art. 9 della Legge 18 marzo 1968, n. 337, regola la concessione delle aree comunali per l'installazione delle attrazioni dello spettacolo viaggiante in occasione di:

- Sagre, Fiere, Feste tradizionali,
- Parchi di divertimento organizzati,
- Installazione di singole attrazioni o di piccoli complessi di attrazioni.

L'organizzazione dei parchi di divertimento è soggetta alla normativa del presente regolamento.

### CONCESSIONE DELLE AREE

### Art. 2

Le concessioni delle aree per l'installazione delle attrazioni dello spettacolo viaggiante e le relative autorizzazioni per l'esercizio, sono rilasciate alle ditte che ne abbiano fatta richiesta ai sensi della Legge 18.03.1968, n. 337, almeno 120 giorni prima della data di inizio della manifestazione.

Eventuali deroghe al limite temporale indicato, per comprovate motivazioni, potranno essere prese in considerazione dall'Amministrazione Comunale, sentiti gli interessati.

Nei sessanta giorni precedenti la data di inizio della manifestazione, non può essere consentito l'esercizio a singole attrazioni o a parchi di divertimento organizzati, fatta eccezione, nel caso esista consuetudine; la consuetudine rimane inalterata anche in caso di interruzione se questa è dovuta a cause di forza maggiore.

## ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

### Art. 3

Nell'intento di incrementare l'interesse del pubblico, compatibilmente con la disponibilità dello spazio, dovrà essere mantenuta un'area per le attrazioni di novità nel rispetto dei diritti acquisiti dei concessionari abituali.

La concessione rilasciata specificatamente per l'attrazione di novità si esaurisce dopo la prima partecipazione. In seguito l'attrazione sarà considerata a tutti gli effetti "attrazione tradizionale e soggetta a tutte le norme che ne disciplinano l'accettazione e l'esercizio.

E' riconosciuto "abituale frequentatore" l'esercente che ha partecipato ad almeno tre manifestazioni.

Le istanze dovranno essere corredate da:

- 1) generalità complete dell'interessato unitamente agli estremi del codice fiscale, dell'autorizzazione ministeriale, della partita IVA e dell'iscrizione alla C.C.I.A.A.;
- 2) le esatte misure di ingombro dell'attrazione comprehensive di sporgenze pensili e pedane, il numero delle carovane di abitazione e dei carriaggi. L'attrazione deve essere indicata con denominazione di cui all'art. 4 della Legge 18.03.1968, n. 337, in caso di denominazione non conforme, la domanda dovrà essere annullata;
- 3) il numero del contrassegno ministeriale e, limitatamente alle attrazioni di carattere generico, il tipo di trattenimento che si intende esercitare;
- 4) una fotografia dell'attrazione nel caso di prima richiesta o di modifica della struttura iniziale;
- 5) i documenti originali di cui al punto 1) dovranno essere presentati all'atto della concessione.

## ESITO DELL'ISTRUTTORIA

### Art. 4

L'esito dell'istruttoria dovrà essere notificato agli interessati almeno sessanta giorni prima della data di inizio della manifestazione; in difetto è presunta l'accettazione dell'istanza.

L'esito dell'istruttoria, se negativo, dovrà essere specificatamente motivato. La motivazione ritenuta insufficiente o illegittima, potrà essere oggetto di ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, avverso il provvedimento negativo.

## REQUISITI PREFERENZIALI

### Art. 5

In sede di istruttoria agli effetti dell'accettazione l'organo competente dovrà tener conto dei seguenti requisiti preferenziali che sono attribuibili all'esercente' e all'attrazione:

- 1) numero delle presenze dell'attrazione alla medesima manifestazione;
- 2) anzianità di frequenza dell'esercente alla medesima manifestazione;
- 3) anzianità di appartenenza alla categoria dello spettacolo viaggiante del concessionario (si rileva dal numero di TF dell'autorizzazione ministeriale);
- 4) anzianità di gestione dell'attrazione per la quale è richiesta la concessione;
- 5) anzianità di residenza nella Provincia e nella Regione.

### PUNTEGGIO RELATIVO AI REQUISITI PREFERENZIALI

A) Anzianità di appartenenza alla categoria del concessionario. Per ogni anno dalla data del rilascio del nulla-osta ministeriale.			
	PUNTI		1
B) Residenza			
da almeno 5 anni	- nelle Regioni Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige	PUNTI	8
	- nella Provincia	PUNTI	10

## **SOSTITUZIONE DELL'ATTRAZIONE**

### **Art. 6**

E' consentita la sostituzione dell'attrazione con altra dello stesso tipo, a condizione che le dimensioni di quest'ultima siano o inalterate, o in difetto o in eccesso del 15% - 10% - 5% (in metri quadrati) rispettivamente per le piccole, medie e grandi attrazioni. Il punteggio di cui al punto A) dell'Art. 5 rimane inalterato.

E' consentita altresì la sostituzione purché la nuova attrazione sia di caratteristiche e tipo completamente diverse da quelle esistenti nel parco.

Ove tuttavia l'accoglimento della nuova attrazione in conseguenza dell'aumento delle misure d'ingombro comportasse la necessità di escludere altre attrazioni già frequentatrici, la domanda di partecipazione non potrà essere accolta.

## **GESTIONE DIRETTA DELL'ATTRAZIONE**

### **Art. 7**

Il titolare dell'attrazione per la quale è stata rilasciata la concessione è tenuto a gestirla direttamente ai sensi delle leggi di Pubblica Sicurezza e del relativo regolamento.

La dizione "gestione diretta" non implica peraltro necessariamente la conduzione personale dell'esercizio da parte del concessionario.

## **SUCCESSIONE NELL'ESERCIZIO**

### **Art. 8**

In caso di decesso del titolare dell'attrazione, può partecipare nel posto l'erede legittimo, previa presentazione della documentazione necessaria.

Lo stesso si dica in caso di cessazione definitiva di attività del titolare dell'attrazione.

## **SUB CONCESSIONE**

### **Art. 9**

E' vietata ogni forma di sub-concessione.

In caso di accertata infrazione del concessionario, sarà revocata la concessione per l'attrazione in oggetto che non potrà essere accolta nelle due successive manifestazioni.

## **COMITATO ORGANIZZATIVO**

### **Art. 10**

L'assemblea dei partecipanti al parco nominerà un "Comitato Organizzativo" il quale si farà da portavoce dei concessionari presso l'Amministrazione Comunale.

## **ONERI DEI CONCESSIONARI**

### **Art. 11**

E' vietato a chiunque di occupare area pubblica senza permesso ed ai concessionari è vietato di occupare un'area diversa o comunque superiore a quella assegnata.

E' severamente vietato sporcare o danneggiare in qualsiasi modo il suolo pubblico, gli edifici. I trasgressori saranno tenuti al risarcimento dei danni per il ripristino all'antico stato delle cose, senza pregiudizio dell'azione penale a loro carico.

Il concessionario è tenuto a corrispondere, per l'effettiva occupazione dell'area, quanto previsto dall'applicazione delle normative vigenti.

Non è tenuto a contribuire alle spese sostenute da terzi per manifestazioni di vario genere che abbiano luogo durante la permanenza del parco, salvo non fossero state precedentemente concordate con il comitato organizzativo di cui all'art. 10.

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale di richiedere una cauzione, non inferiore a L. 200.000, che verrà restituita alla fine dell'occupazione dell'area assegnata, a seguito verifica da parte della Polizia Comunale dell'avvenuto ripristino dei luoghi.

## **Art. 12**

La sistemazione di tutte le attività deve essere ultimata entro il giorno di Giovedì prima dell'inizio del parco dei divertimenti. Tutti i veicoli ed autoveicoli che sono serviti al trasporto delle merci, dovranno essere condotti al parcheggio non appena ultimate le operazioni di scarico ed in ogni caso entro il giorno di Giovedì suddetto. La cessazione dell'attività è fissata nella concessione. Il suolo pubblico deve quindi essere immediatamente sgomberato dalle attrezzature, veicoli e qualsiasi altra cosa e lasciato pulito a cura, spese e sotto la personale responsabilità del concessionario.

## **INSTALLAZIONE DI SINGOLE ATTRAZIONI E DI PICCOLI COMPLESSI DI ATTRAZIONI**

### **Art. 13**

Per le singole concessioni o per piccoli complessi non costituenti parco divertimento, valgono le norme fissate agli artt. 2-3-5-8-10-12.

I complessi o le singole attrazioni di cui al presente titolo possono agire rispettivamente non prima di 60 o 30 giorni da fiere, sagre o altre manifestazioni costituenti parchi divertimento.

Vengono considerati piccoli complessi un massimo di una grande attrazione, due medie, due piccole; non si conteggiano le piccole attrazioni di tipo automatico a gettone, pugnometri, cavallini, dondoli, ecc..

Non devono assolutamente essere autorizzate attività di spettacolo viaggiante, previste nell'elenco ministeriale delle attrazioni, sprovviste di nulla-osta ministeriale.

## **AUTORIZZAZIONE IN AREE PRIVATE DEMANIALI E PATRIMONIALI**

### **Art. 14**

Le autorizzazioni in aree private per l'allestimento di spettacoli viaggianti sono subordinate al rispetto delle norme previste dal T.U.L.P.S..

## Art. 15

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, valgono le norme relative alle occupazioni di suolo pubblico e di Polizia Urbana.

\* \* \* \* \*

\* \* \*

\*



**COMUNE DI CORDENONS**

MEDAGLIA DI BRONZO AL V. M.

PROVINCIA DI PORDENONE

**Copia di deliberazione del Consiglio Comunale**

OGGETTO: Legge 18.03.1968 n.337 art.9. Approvazione regolamento comunale per la concessione delle aree alle ditte dello spettacolo viaggiante.

Inviata al Comitato Provinciale di Controllo - PORDENONE

in data 5 MAR 1996

Prot. N. 501

L'anno millenovecento novantasei il giorno dodici  
del mese di febbraio alle ore 18.15 nella solita Sala delle  
Adunanze Consiliari.

Alla prima convocazione stra ordinaria pubblica oggi, partecipata ai  
signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

**PAJER Enzo - Sindaco**

- |                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| 1) TOME' Bruno         | 11) PICCOLO Giovanni    |
| 2) PIZZOL Oriano       | 12) CREVATIN Renata     |
| 3) ZANCAI Angela       | 13) CURTARELLI Mario    |
| 4) BERTOLO Mario       | 14) CARTELLI Fiordelisa |
| 5) MOZZON Gino         | 15) BARRO Franco        |
| 6) FENOS Danny         | 16) VIVIAN Tiziana      |
| 7) PEZZE' Daniela      | 17) LINCETTO Lanfranco  |
| 8) SALVADORI Pierluigi | 18) QUERIN Cristina     |
| 9) RONCALI Lucio       | 19) RODINI Mario        |
| 10) TOME' Roberto      | 20) DE BENEDET Cesare   |

**Vivian Tiziana, Cartelli Fiordelisa e Fenos Danny.**

Risultano assenti i signori: .....

Presenti n. 18

Assenti n. 3

Il Sig. OLIVIERI dott. Tommaso svolge le funzioni di Segretario.

Il Sig. Tome' geom. Bruno

assunta la presidenza e constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento sopraindicato, designando a scrutatori i Signori: .....

## IL CONSIGLIO COMUNALE



Vista la Legge 18.03.1968, n. 337 ed in particolare l'art. 9 dove è detto che le Amministrazioni Comunali devono compilare un elenco delle aree comunali disponibili per l'installazione dei circhi, delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento;

Ricordato che con delibera di G.C. n. 598 del 4.09.1995, esecutiva ai sensi dell'art. 29 della L.R. 49/91, si è provveduto a compilare ed approvare il suddetto elenco;

Visto il 5° comma del suddetto art. 9 il quale dispone che le modalità di concessione delle aree individuate devono essere determinate con apposito regolamento deliberato dalle Amministrazioni Comunali;

Ritenuto pertanto di dover provvedere in merito;

Visto l'allegato regolamento predisposto dall'Ufficio di Polizia Comunale e sottoposto favorevolmente all'esame preventivo delle organizzazioni sindacali di categoria;

Sentita l'esposizione dell'argomento da parte dell'Assessore Gumiero e l'intervento del Consigliere Rodini che propone di eliminare all'art. 11 - 2° comma - le seguenti parole: "nonché piantare chiodi per la sistemazione delle attrezzature" proposta accettata da tutti;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi del 1° e 2° comma dell'art. 53 della Legge 142/90 del Segretario Comunale;

Con voti n. 17 favorevoli e n. 1 astenuto (Barro) espressi per alzata di mano,

### **d e l i b e r a**

- 1) di approvare, così come previsto dall'art. 9 - 5° comma - della Legge 18.03.1968, n. 337, il Regolamento Comunale per la concessione delle aree alle ditte dello spettacolo viaggiante che si compone di n. 15 articoli e che viene allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.-

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO	IL PRESIDENTE	IL CONSIGLIERE ANZIANO
f.to Olivieri Tommaso f.to	Tome' Bruno	f.to Pizzol Orlano

### REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio  
dal giorno 16 febbraio 1996 al giorno 02 marzo 1996  
ai sensi dell'art. ~~23~~ <sup>34 della L.R. 49/91</sup> della ~~Legge Regionale 3-8-1977, n. 48~~ e che nessun reclamo e/o denuncia sono stati  
presentati contro la medesima.

Il 03 marzo 1996


L'IMPIEGATO RESPONSABILE

f.to Zerio Maria Elena

La presente è copia conforme e si rilascia in carta libera per uso amministrativo.

Il 03 marzo 1996

IL SEGRETARIO



REGIONE AUTONOMA F. V. G.  
COMITATO REGIONALE CENTRALE CONTROLLO  
UDINE

Proc. n. 20533

RAVVISATA: VIZI LEGITTIMITA' *con precisazioni*  
nella seduta del 22 04 1996

*in relazione ai chiarimenti forniti con note del 15.6.96  
n. 8467 di prot*





# COMUNE DI CORDENONS

(MEDAGLIA DI BRONZO AL V. M.)

PROVINCIA DI PORDENONE

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente Regolamento, approvato con deliberazione consiliare n. 8 del 12.02.1996, esecutiva, è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per la durata di 15 giorni interi e consecutivi decorrenti dal 9 maggio 1996 ai sensi dell'art.37, 4° comma, dello Statuto Comunale.

Cordenons, lì 24 maggio 1996

IL FUNZIONARIO INCARICATO  
(Zerio Maria Elena)

